



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 2194 del 13/09/2022

Classifica: 008.05.01

Anno 2022

(Proposta n° 4269/2022)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE AD ARNETOLI MATTEO (AZ. AGR. IL CICALETTO) PER OPERE E MOVIMENTI DI TERRENO (ARTICOLO N. 95 DEL REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA - DPGR 48/R/2003) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI POZZO PER ACQUA AD USO AGRICOLO IN LOCALITÀ CALDINE – VIA DEL BERSAGLIO, NEL COMUNE DI FIESOLE. PRATICA ARTEA N. 2022FORATBGRNTMTT88R15D612X0480150301 – RIF. AVI 27788.
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Progetti Strategici - Ambito Vincolo Idrogeologico
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	MATASSONI LUCA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Cardi Davide

MATLUC00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

(I) VISTO

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;

I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;

I.4 - il “Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico”, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 40 della Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con Del.C.M. n. 64 del 28/07/2021;

I.5 - l’Atto Dirigenziale n. 1558 del 23/06/2022 con il quale è stato conferito al Dott. Arch. Davide Cardi l’incarico di Posizione Organizzativa “Pianificazione Strategica”;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 3514 del 07/12/2021 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale Responsabile del Procedimento (RdP).

(II) PREMESSO CHE

II.1 - in data 01/08/2022, trasmessa e sottoscritta dal Dott. Geol. Niccolò Bonini in qualità di tecnico incaricato mediante procura speciale, acquisita con protocollo n. 33783 del 02/08/2022, è pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze istanza di autorizzazione per la realizzazione di pozzo per acqua ad uso agricolo ai sensi dell’articolo 95 del Regolamento Forestale della Toscana, relativo alla realizzazione di un pozzo per acqua ad uso agricolo in località Caldine – Via del Bersaglio, nel Comune di Fiesole;

II.2 - il richiedente è Arnetoli Matteo, titolare dell’Azienda Agricola Il Cicaletto, proprietario dei terreni;

II.3 - l’istanza, alla quale è stato attribuito sul sistema regionale SIGAF il n. di pratica ARTEA 2022FORATBGRNTMTT88R15D612Xo480150301, riguarda la particella catastale n. 77 del foglio n. 11 del Comune di Fiesole, per una superficie totale di 00.00.20 ha;

II.4 - l’intervento prevede la realizzazione del pozzo mediante: la perforazione fino a circa 50-60 m di profondità, con sistema a rotazione con circolazione diretta di fluidi, la messa in opera nell’intercapedine tra le pareti del foro e la tubazione definitiva, in corrispondenza dei filtri posizionati sui tratti acquiferi da sfruttare, di uno spessore di materiale drenante, costituito da ghiaietto di granulometria opportuna, la cementazione del tratto più superficiale dell’intercapedine foro-tubazione definitiva, tramite idonea malta cementizia, a partire dalla quota della bocca pozzo fino ad una profondità pari di 5-10 m dal p.c., il reimpiego dei materiali derivanti dalle operazioni di perforazione del pozzo, previa idonea valutazione, nell’area agricola o il loro smaltimento presso idoneo impianto se valutati non idonei allo scopo;

II.5 - il richiedente ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti dalla ditta di Roberta Scarica, C.F. SCRRRT65D49G337V, P. IVA 05491580485.

(III) CONSIDERATO CHE

III.1 - la verifica della documentazione presentata ha rilevato la completezza e coerenza delle informazioni e dei documenti acquisiti, con una riserva sull’eventuale riutilizzo dei materiali di scavo nei terreni agricoli, consentendo comunque la positiva valutazione di merito dell’istanza;

III.2 - in data 12/08/2022, con protocollo n. 35511, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento a partire dalla data di ricezione dell'istanza, con l'avvertenza che nel caso di riutilizzo di volumi superiori a 3 metri cubi di materiali di scavo nei terreni agricoli, tale destinazione dovrà essere giustificata da documentate esigenze colturali e dovrà essere oggetto di apposita variante al titolo autorizzatorio, con individuazione planimetrica dei terreni interessati e valutazione della loro superficie;

III.3 - approfondimenti successivi dell'istruttoria hanno verificato che l'istanza potrebbe non essere rilevante ai fini del vincolo idrogeologico, o di non competenza della Città Metropolitana di Firenze;

III.4 - pertanto, in data 06/09/2022 con protocollo n. 38510, è stata inviata la comunicazione dei seguenti motivi ostativi all'autorizzazione in oggetto ai sensi dell'articolo n. 10 bis della L. 241/1990:

- l'area indicata per la realizzazione del pozzo non sembra avere le caratteristiche di copertura arborea tale da qualificarla come bosco ai sensi della normativa forestale (da foto aeree e documentazione fotografica trasmessa), assunto comunque da verificare in loco a cura del richiedente, non rilevando a tale scopo la sua inclusione tra le aree boscate cartografate dalla Regione Toscana a mero scopo ricognitivo;
- l'area non è soggetta al vincolo idrogeologico di cui all'articolo n. 38 della L.R. 39/2000;
- l'utilizzo dichiarato agricolo per le acque emunte, non appare legato a specifiche esigenze produttive, prevedendo invece ... *l'irrigazione di aree verdi e colture*, senza peraltro la loro individuazione;
- a tale proposito, si ricorda che l'irrigazione di orti e campi di modesta dimensione per la coltivazione di prodotti non destinati alla vendita può essere ricondotta all'uso domestico delle acque emunte e che l'autorizzazione alla realizzazione del relativo pozzo è di competenza del Comune anche per quanto attiene al vincolo idrogeologico;

III.5 - in data 08/09/2022, acquisita con protocollo n. 39274, sono pervenute le osservazioni ai motivi ostativi comunicati, con le quali si ribadisce che l'area del pozzo è da considerarsi bosco ai sensi della normativa forestale e che l'utilizzo delle acque emunte è quello propriamente agricolo in virtù della vendita dei prodotti derivanti;

III.6 - preso atto delle osservazioni pervenute, non è stata comunque eseguita la ricognizione ispettiva in quanto la documentazione presentata è esaustiva nella descrizione dello stato dei luoghi in relazione al tipo di intervento previsto;

III.7 - a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 74/22 del 12/09/2022, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione degli interventi in oggetto, interamente recepito nel dispositivo del presente atto;

III.8 - le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto III.7 hanno espresso **esito favorevole**.

(IV)DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i., di **autorizzare** gli interventi richiesti con le seguenti prescrizioni:

- a) siano rispettate le indicazioni riportate nella relazione tecnica e in quella geologica del Dott. Geol. Niccolò Bonini;
- b) sia predisposta apposita vasca per lo stoccaggio dei fanghi di perforazione, siano limitate al massimo le fuoriuscite delle acque dal foro di sondaggio, evitando fenomeni di ristagno o ruscellamento delle medesime, e i rifiuti derivanti dalle operazioni di perforazione del pozzo siano gestiti e opportunamente smaltiti presso idoneo impianto di smaltimento/recupero;
- c) in alternativa allo smaltimento, compatibilmente con le altre normative in materia e se aventi le caratteristiche fisico-chimiche idonee all'uso agricolo, i terreni di scavo possono essere riutilizzati nei limitrofi terreni coltivati alle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo n. 92 del R.F. (fino a 3 metri cubi), mentre per volumi superiori dovrà essere presentata apposita istanza di variante con documentazione dettagliata dell'effettive esigenze colturali del riporto, individuazione planimetrica dei terreni interessati e valutazione della loro superficie;
- d) siano preservate dal taglio e dai danneggiamenti le piante arboree di essenze forestali presenti nell'area, indipendentemente dal loro grado di sviluppo e dimensione;
- e) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale DPGR 48/R del 08/08/03 (articoli n. 75, 76, 77 e 78), garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'insorgere di fenomeni erosivi;
- f) sia comunicata qualsiasi eventuale variante a quanto in progetto, provvedendo all'acquisizione di apposita nuova autorizzazione nel caso di cambiamenti sostanziali;
- g) qualora il richiedente decida di affidare ad altri anche parte dei lavori, sia comunicato il nominativo della ditta subentrante prima dell'inizio dei medesimi;
- h) nel caso l'intervento non sia stato eseguito completamente, entro sessanta giorni dalla scadenza della validità della presente domanda, dovrà esserne data comunicazione ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale, in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio lavori;
- i) l'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico;
- l) per quanto non espressamente segnalato, si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale;

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di tre (3) anni dalla data del rilascio.

(V) TUTELA

V.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lm

Firenze, 13/09/2022

IL FUNZIONARIO
CARDI DAVIDE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”